

Straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31849 del 11/12/2024 (Rv. 673353-01)

Protezione internazionale - Procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 - Art. 127-ter c.p.c. - Applicabilità - Limiti - Conseguenze.

Nelle controversie conseguenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale o speciale, l'art. 127-ter c.p.c. è applicabile solo in quanto compatibile con il procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 ed agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, pertanto, ove sia stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed i termini a tal fine assegnati siano decorsi senza che nessuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del processo, ma deve decidere nel merito, poiché l'esito estintivo non è compatibile con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tale ultimo caso, non vi sia una irregolarità della notificazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31849 del 11/12/2024 (Rv. 673353-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_127_3, Cod_Proc_Civ_art_737